

## LXXXVIII

## TORNATA DEL 1 APRILE 1903

## Presidenza del Presidente SARACCO.

**Sommario.** — *Commemorazione del senatore Devincenzi* — Parlano, oltre il presidente, il senatore Pierantoni ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — *Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, n. 80, per gl'infortuni degli operai sul lavoro » (N. 22 A)* — *Parlano nella discussione generale i senatori De Angeli e Dini, relatore, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio* — *La discussione generale è chiusa* — *All'articolo 1 parlano i senatori De Angeli, Dini, relatore, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio* — *Si rinvia l'articolo 1* — *Senza discussione si approva l'articolo 2* — *Si approva l'articolo 3 dopo osservazioni del senatore Dini, relatore* — *Senza discussione si approva l'articolo 4* — *Sull'articolo 5 parlano i senatori Dini, relatore, De Angeli, Pisa ed il ministro di agricoltura, industria e commercio* — *Si approva l'articolo 5 nel testo modificato dall'Ufficio centrale ed accettato dal ministro di agricoltura, industria e commercio* — *Senza discussione si approvano gli articoli dal 6 al 10.*

La seduta è aperta alle 16,10.

Sono presenti i ministri di agricoltura, industria e commercio e delle finanze.

**Di San Giuseppe, segretario.** Dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Commemorazione del senatore Devincenzi.**

**Presidente.** Signori Senatori. Con vero e profondo dolore vi annunzio che stamane alle otto è mancato ai vivi, in età di 89 anni compiuti, il venerato collega nostro, Giuseppe Devincenzi, già deputato di Atri per l'8<sup>a</sup>, 9<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> legislatura, salito poscia agli onori del Senato sino dal 12 marzo 1868.

Se il nome di Giuseppe Devincenzi non suonasse di per sè il più grande elogio del caro estinto, non saprei resistere alla tentazione di ricordare innanzi a voi i meriti e le virtù preclari del venerato patriota che abbiamo perduto.

Già deputato al Parlamento Napoletano, nei giorni

di effimera libertà del 1848, Giuseppe Devincenzi fu subito chiamato dai suoi compaesani a sedere nei Consigli della Nazione, appena l'Italia diventò libera ed una, e non è mestieri che io dica a voi con quanto onore egli abbia corrisposto alla fiducia dei suoi elettori, poichè vi è pur noto che meritò, nel 1862 e nel 1871, di essere chiamato dalla Maestà di Re Vittorio Emanuele II a sedere nei Consigli della Corona nella qualità di ministro dei lavori pubblici, lasciando dietro di sè il migliore ricordo del valor suo, e del suo carattere schietto ed intemerato.

Senatore del Regno, il nostro Devincenzi partecipò attivamente ai lavori di questo Alto Consesso, fino a che la tarda età non lo costrinse a rimanere entro le domestiche mura. Ma non volle, neanche qui, rimanere in ozio, versato qual era nelle materie dell'agricoltura; agronomo insigne, enologo distintissimo soprattutto, non abbandonò di un sol giorno i suoi studi prediletti che seppe tradurre stupendamente sul terreno della pratica applicazione.

Onore o colleghi, onore alla memoria del perduto amico. E così voglia Dio che in questa Italia nuova sorgano altri uomini altrettanto degni di ammirazione e di memore affetto, quale fu in vita Giuseppe Devincenzi. (*Vive approvazioni*).

**Pierantoni.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Pierantoni.** Io non mi aspettavo, venendo nell'aula, di soffrire tal dolore, che, se tocca i vostri cuori, vivamente ferisce il mio. Ciascuno di noi ha una patria dentro la grande patria italiana. Adolescente dovetti abbandonare la mia montagna natale, ma ero educato al culto di quei nostri abruzzesi, i quali soffrivano con eroismo le condanne del Borbone ed avevano dovuto cercare la via dell'esilio. Fra molti era Giuseppe Devincenzi. Vivendo esule a Londra, si rese caro a tutti gli uomini di Stato inglesi che caldeggiavano la redenzione d'Italia, la quale, maestra un tempo delle genti, viveva sotto Governi che erano la negazione di Dio.

Tornato dall'esilio, il Devincenzi vide lo stato deplorabile in cui erano le nostre terre benedette dal raggio del sole, maledette dalle male signorie. Contrario alle idee feudali, alla coltura estensiva, ai latifondi, dedicò la forte volontà alla coltura intensiva delle terre di sua famiglia.

Due anni or sono, dopo lungo tempo, visitai la mia regione natale. Il collega ed amico mi telegrafò facendomi invito di visitarlo nella sua campagna; mi avvertì che potevo scendere in una stazione che ha nome Rosburgo. Rimasi sorpreso della indicazione; nelle nozioni mie geografiche non sapevo che nella regione abruzzese vi fosse un borgo che aveva nome dalle rose. Un medico aveva dato tal nome ad una riunione di ville che eran sorte dopo il ritorno del Devincenzi.

Colà giunto, l'amico, stremo di forze, m'invitò a visitare tutto quanto aveva fatto come agricoltore. Aveva fondata una grande cantina sperimentale, i cui vini rivaleggiano col Bordeaux e sono in vendita sul mercato di Roma; aveva allacciato le acque del Vomano e introdotta la coltura intensiva; aveva acquistati dall'Inghilterra bellissimi stalloni e giovani madri, e prodotta una razza di cavalli molto ricercata. L'agricoltura ora è fatta per mezzo di macchine, e nei suoi campi, in cui viveva signore, amato dalle plebi e dai coloni, faceva educare molti giovanetti contadini, che andavano ricercati in

altre regioni per recarvi la esperienza e la virtù che raramente si ottengono mediante le scuole agrarie. Ricordatevi che, pur soffrendo tanto nella salute, egli ogni anno veniva in Roma a raccomandare l'istituzione del credito agrario. In Napoli di recente aveva ristampate le proposte del conte Cavour per lo sviluppo economico delle contrade meridionali, e raccomandata l'istituzione del credito agrario.

Di uomini simiglianti l'Italia ha bisogno. Egli soffrì per la redenzione della patria, diede esempio ai proprietari dell'esercizio di energie utili a loro stessi, all'aumento della ricchezza nazionale e al benessere popolare.

L'ambizione politica può essere talvolta superiore ai meriti e rimanere mal soddisfatta; ma l'amore per l'agricoltura, l'amore per il lavoro e per la educazione delle classi umili costituiscono il dovere e nell'avvenire formeranno l'elogio di coloro, che non vissero quando si doveva rischiare la vita per la rivoluzione politica, ma che debbono lavorare oggi alla redenzione economica d'Italia. Rendo grazie al Senato di avermi ascoltato con bontà, e domando perdono, se nella mia emozione, non ho ricordato tutti i meriti di quell'uomo che mi trattò dal primo momento che tornò dall'esilio, non con la austerità con cui tanti altri trattavano i giovani, ma con l'affetto che la carità del natio loco gli ispirò verso di me. (*Bene*).

**Baccelli, ministro di agricoltura, industria e commercio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Baccelli, ministro di agricoltura, industria e commercio.** Il Governo si unisce di gran cuore all'amaro rimpianto col quale il Senato accompagna alla tomba l'intelletto ed il cuore elevatissimi del senatore Devincenzi. Io poi debbo singolarmente dolermi di questa luttuosa dipartita, per ciò che egli mi precedette nell'ufficio che ora io copro, spargendo in esso tanta luce di sapienza. Richiamando alla memoria l'azione di quell'uomo grande si dimostra come egli seppe precorrere i tempi e determinare quali sarebbero stati i mezzi più acconci onde l'agricoltura italiana sarebbe tornata in fiore.

Le parole dette dall'illustre Presidente e dall'egregio senatore Pierantoni mi dispensano dal dire di più. Ripeto anche una volta che il sentimento del Governo è unanime a quello del Senato nel rimpiangere la perdita di così grande Uomo (*Benissimo*).

**Seguito della discussione del disegno di legge :  
Modificazioni alla legge 17 marzo 1898 N. 80 per  
gli infortuni degli operai sul lavoro (N. 22 A)**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, N. 80, per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Come il Senato ricorda, ieri venne iniziata la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore De Angeli.

**De Angeli.** Onorevoli colleghi, con la legge 17 marzo 1898 abbiamo fatto il primo passo sulla via lunga e difficile delle assicurazioni obbligatorie; e già fino da quando questa legge venne approvata, si riconobbe che non era riuscita perfetta. È, del resto, della natura delle leggi sociali, l'aver un carattere di progressivo e graduale perfezionamento, e di procedere a gradi, così come avvenne anche in Germania, la terra classica delle assicurazioni operaie. Ben fece quindi il Governo a presentare, dopo tre anni soltanto dall'attuazione della legge, il presente progetto di modificazione, per riempire alcune lacune e correggere alcune imperfezioni, che si sono manifestate nella sua applicazione. Ed io sono favorevole al progetto, malgrado che dalle modificazioni proposte possa venire un aggravio non indifferente all'industria; la quale, del resto, è dovere riconoscerlo, è sempre stata pronta a seguire il Governo nello studio di migliorare le condizioni degli operai, anzi possiamo dire che fu la classe industriale quella che spinse il Governo sulla via delle assicurazioni obbligatorie, come fu quella che fece introdurre nella legge attuale tutte le prescrizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni, che, già prima della legge, essa aveva organizzate mediante associazioni libere.

Io quindi non posso che render lode al ministro, che ha presentato questo disegno di legge, e all'Ufficio centrale del Senato che, con le proposte contenute nella sua elaborata e dotta relazione, ha grandemente migliorato questo progetto quale era uscito dall'approvazione della Camera dei deputati.

Però, lo stesso Ufficio centrale riconosce implicitamente che il progetto, così modificato, non può reputarsi ancora perfetto; e sono d'accordo col relatore nel prevedere che altre modificazioni

verranno in seguito presentate per il progresso di questa legislazione.

Ora io non ho l'intenzione di proporre modificazioni sostanziali, perchè credo che sia conveniente non ostacolare il nuovo passo che facciamo nella via del miglioramento della legge stessa, e perchè confido nella sollecitudine dell'onorevole ministro, il quale non trascurerà certamente di far seguire il movimento della legislazione presso gli altri paesi per conformare, fin dove è possibile, la nostra legislazione ai progressi di essa.

Mi permetta però l'onorevole ministro che io gli rivolga una raccomandazione.

L'Ufficio centrale del Senato, alla fine della sua relazione, propone un ordine del giorno, per raccomandare all'onorevole ministro di presentare un progetto di legge per provvedimenti speciali, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali. Ora quella delle malattie professionali è una questione molto grave, già dibattuta in altre assemblee, senza che si sia potuto venire ad una conclusione pratica neppure all'estero, tanto è apparso difficile una soluzione che soddisfaccia completamente. Per superare le difficoltà e risolvere radicalmente la questione, io penso che si debba arrivare all'assicurazione obbligatoria di tutte le malattie in genere degli operai, comunque esse avvengano, come fu pure accennato nell'altro ramo del Parlamento. Perciò la mia raccomandazione al ministro consiste nel pregarlo di dare una maggiore estensione agli studi che egli ha ordinato facendo esaminare e studiare appunto se sia il caso di proporre l'assicurazione obbligatoria per tutte le malattie, cioè, non soltanto per le professionali, come raccomanda anche l'Ufficio centrale, ma per tutte le malattie in genere degli operai, per la quale assicurazione dovrebbero naturalmente concorrere non soltanto gli industriali ma altresì gli operai stessi, come avviene in altri paesi ed occorrendo anche lo Stato. Questa soluzione, quando fosse coordinata con le disposizioni della legge sugli infortuni del lavoro, potrebbe rendere possibile e facile il perfezionamento di questa. Infatti, ammessa l'assicurazione di tutte le malattie, si potrebbe elevare l'attuale periodo di 5 giorni, nei quali non sono compensati gli infortuni, portandolo a 4 o 5 settimane, od anche più come è stabilito nei paesi, nei quali appunto esiste l'assicurazione delle malattie, ciò che condurrebbe anche tra noi ad una grandissima semplificazione della legge sugli infortuni del la-

voro. Per tal modo sarebbero considerati infortuni soltanto quelli che son tali veramente, laddove ora sono considerati come infortunii moltissimi leggeri casi, i quali si risolvono in brevissimo periodo di tempo e potrebbero essere equiparati alle malattie ordinarie, con una semplificazione ed economia di lavoro burocratico e di spese, che sono ora soventi maggiori dell'indennizzo.

Sarebbero, ripeto, considerati infortuni le lesioni di lunga durata prodotte nel lavoro e per queste potrebbe adottarsi anche un miglioramento nel sistema dell'indennità nel senso di sostituire alla indennità attuale in una somma determinata, una rendita vitalizia, come hanno stabilito le legislazioni più progredite. La questione, certo molto grave, mi pare degna di studio da parte dell'onorevole ministro. Combinata l'assicurazione degli infortuni con quella delle malattie, e portato ad un più lungo periodo la carenza degli infortuni, adottata la rendita vitalizia in luogo dell'indennità, si otterrebbe una legge, se non perfetta come quella germanica, certamente tale che, pur conservando quella libertà nel modo di assicurazione, che noi abbiamo voluta, e con ragione, mantenere nella nostra legge, si avvicinerrebbe il più possibile allo ideale di una legislazione generale per gli operai colpiti sia da infortuni sia da malattia.

Certo il nuovo aggravio che verrebbe all'industria sarebbe sensibile, ma gl'industriali troverebbero un compenso nei minori casi considerati oggi come infortuni, che ne costituiscono il maggior numero, compenso che servirebbe, almeno in parte, a sopperire all'aggravio, che imporrebbe loro il concorso nella spesa dell'assicurazione sulle malattie. Non dobbiamo poi dimenticare che in moltissimi stabilimenti già esistono Casse padronali o miste, per le malattie, che diventerebbero inutili, quando la legge ne rendesse l'assicurazione obbligatoria. Con ciò io avrei finito la raccomandazione che mi sono permesso di rivolgere all'onorevole ministro, e della quale io spero vorrà tenere conto nei suoi studi.

Ritornando ora al progetto in esame, non volendo, come ho detto, presentare proposte di modificazioni sostanziali che, pur essendo utili, potrebbero incagliare l'approvazione di esso, che segna, come ho riconosciuto, un passo nel miglioramento della legge, mi limiterò soltanto a qualche emendamento. Primo fra questi, lo dico fin d'ora, riservandomi di parlarne quando verrà in discussione l'articolo relativo, è quello che riguarda il

periodo, così detto, di carenza per il pagamento dell'indennità.

Come vi è noto, per l'art. 7 della legge attuale, l'assicurazione ha effetto soltanto per gli infortuni, le cui conseguenze abbiano durata maggiore di cinque giorni; ed in relazione a questo principio l'art. 9 fa decorrere l'indennità, nei casi d'inabilità tanto assoluta, quanto parziale, soltanto a cominciare dal sesto giorno.

Nel nuovo progetto di legge, tenuto fermo l'articolo 7, che non consente indennità per gli infortuni che non superino i cinque giorni, si modifica l'art. 9 nel senso che per gli infortuni di durata maggiore l'indennità è dovuta fin dal primo giorno.

La relazione su questo progetto di legge presentata alla Camera dei deputati dal compianto onorevole Gianolio, sopra questo punto riguardante la decorrenza delle indennità, così si esprimeva intorno all'art. 5:

« Quest'articolo merita studi e attenzione speciale.

« Esso comincia dal portare due innovazioni amendue dirette a migliorare la condizione degli operai, e in conseguenza ad aggravare il peso dell'assicurazione per gli imprenditori e industriali.

« Restando fermo sempre l'art. 7 per cui l'obbligo dell'assicurazione e il diritto a indennità sorge solo per lesioni, le cui conseguenze abbiano una durata maggiore di cinque giorni, quando vi siano inabilità temporanee si vorrebbe togliere la franchigia dei cinque giorni sopprimendo ai numeri 3 e 4 dell'art. 9 della legge le parole *cominciando dal sesto giorno*.

« Poichè in questa materia si suole fare appello alle leggi di nazioni più progredite di noi in fatto di industria, e che prima di noi hanno regolato le indennità per infortunio, giova ricordare che in generale tutte le leggi dei maggiori Stati ammettono un periodo di franchigia.

« La legge tedesca segna diversi periodi, e solo al principio della quattordicesima settimana la pensione è pagata dall'Associazione di assicurazione. Per la legge austriaca la pensione è a carico dell'assicurazione solo a partire dalla quinta settimana.

« Vero che in questi paesi vi sono le Casse delle malattie, la cui azione si combina con quella degli infortuni. Ma quelle Casse sono per due terzi alimentate da contributi degli operai, e questi per tal modo concorrono essi pure a diminuire

sensibilmente il peso degli infortuni a vantaggio dell'industria.

« In Inghilterra l'assegno settimanale non comincia a decorrere che alla terza settimana.

« In Francia l'indennità giornaliera parte dal quinto giorno.

« Per tal guisa oltrechè si ha un piccolo concorso degli operai, più facilmente si possono evitare le simulazioni che sono così facili nei piccoli infortuni.

« Ora, se in generale è riconosciuta la opportunità di questo periodo di franchigia, non si comprende perchè abbia a farsi diversamente da noi.

« Nella relazione si accenna il caso miserando di operai che avendo sofferto una incapacità al lavoro, per otto giorni, hanno liquidato tre mezze paghe. Ma questi operai hanno la buona ventura di poter presto riprendere il lavoro, e per questi brevi periodi di malattia non mancano soccorsi di società operaie, di istituzioni diverse.

« Che se in Sicilia, come accenna la relazione ministeriale, ricorrono soventi tanti casi miserevoli che hanno richiamato l'attenzione degli ispettori governativi, si provveda con leggi speciali.

« Sarebbe però bene che si perdesse il mal vezzo di fare leggi generali per bisogni che sono sentiti soltanto in alcune regioni d'Italia.

« La vostra Commissione impertanto non ha creduto di accettare la proposta di sopprimere qualsiasi franchigia, e le è sembrato che non si dovesse neppure discendere al disotto dei cinque giorni, per mettersi in correlazione coll'obbligo della denuncia ».

Alle giuste osservazioni del relatore della Camera, io aggiungerò che il far partire dal primo giorno il pagamento dell'indennità non è tanto una questione di maggiore o minore dispendio nell'assicurazione, ma è una questione di ordine morale, allo scopo di evitare molte frodi che pur troppo dobbiamo deplorare specialmente negli infortuni di pochi giorni.

Una volta stabilito, che l'operaio ammalato fino al sesto giorno avrà l'indennità fino dal primo, non vi sarà operaio, almeno nella maggioranza, che guarisca al terzo, al quarto o al quinto giorno in cui non otterrebbe indennità. La malattia si prolungherà al di là per poter percepire l'indennità su tutto il periodo di tempo. D'altra parte, con la soppressione che si vorrebbe fare all'articolo 9 della legge attuale, si verrebbe a

stabilire anche una vera ingiustizia, perchè l'operaio che sta ammalato sei giorni prenderebbe l'indennità per tutti i sei giorni, mentre che quello che sta ammalato cinque giorni o meno, non prenderebbe nulla.

Infatti l'art. 7, come ho ricordato poc'anzi, dice che quando la malattia non sorpassa i cinque giorni l'operaio non ha diritto ad indennità. Di conseguenza due operai che si siano feriti nello stesso momento, si troverebbero trattati in modo diverso quando la ferita dell'uno venisse guarita un giorno prima dell'altro; ed io, che vivo in mezzo agli operai, non saprei in verità con quali argomenti dimostrare a quello fra i due che non prende alcuna indennità, che ciò sia giusto.

A mio avviso, dunque, la soppressione non è assolutamente nè logica nè giusta, e neppure in armonia con alcuna delle leggi estere ad eccezione di quella Spagnola. Io ritengo che tutti gli altri paesi in materia di assicurazioni operaie, siano molto più innanzi di quello che non possa essere la Spagna, e non mi pare che la legge italiana, che pure ha moltissime disposizioni lodevolissime, debba prendere ad esempio in questo punto proprio la Spagna.

Concludendo io credo che il togliere la disposizione che è nella legge attuale, costituisca per così dire una vera fabbrica di piccoli infortuni, e sia tutto l'opposto della prevenzione degli infortuni stessi.

Non comprendo per quali ragioni alla Camera dei deputati il relatore, che pure nella relazione aveva esposto giuste considerazioni, nella discussione, senza spiegarne i motivi, ritirasse gli emendamenti della Commissione, accettando in questa parte il progetto quale era stato presentato dal Ministero, sopprimente la franchigia dei primi cinque giorni.

Il nostro Ufficio centrale, di cui ho letto con molta attenzione la elaborata relazione, di questo argomento non fa alcun cenno. Però io non dubito che dopo le poche osservazioni che mi sono permesso di esporre al Senato, specialmente nel campo pratico, non dubitò, ripeto, che l'Ufficio centrale non avrà difficoltà di accettare che si ristabilisca l'articolo quale è nella legge vigente, cioè che il pagamento parta dal sesto giorno dell'infortunio.

E mi riservo, all'articolo opportuno, di presentare analogo emendamento.

**Dini, relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Dini, relatore.** Sono lieto di poter constatare che, in sostanza, le osservazioni fatte sopra questo progetto di legge non riguardano i principi fondamentali di esso, ma soltanto alcuni punti specialissimi.

Le osservazioni fatte ieri dal collega Cannizzaro riguardano gli articoli 23 e 24 del disegno dell'Ufficio centrale, quelli cioè dei sindacati obbligatori, ed un'industria determinata, come quella delle zolfare di Sicilia. Le osservazioni fatte oggi dall'onorevole De Angeli riguardano per prima cosa l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, col quale si invita il Ministero a presentare un progetto di legge per l'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali, e riguardano poi un secondo punto: quello cioè della soppressione del così detto periodo di carenza, o periodo di franchigia, nei casi delle inabilità temporanee.

Alle osservazioni fatte dall'onorevole Cannizzaro che si riferiscono proprio a una disposizione speciale della legge e ad un'industria speciale, risponderò dettagliatamente quando saremo agli articoli 23 e 24 che si riferiscono a questa disposizione.

Al collega De Angeli avrò occasione di rispondere nelle brevi considerazioni che mi accingo a fare intorno a questo disegno di legge.

Il mio compito si limiterà ora ad esporre al Senato in che cosa consiste il complesso della legge.

Questa, lo dice il suo titolo, si riferisce a modificazioni della legge del 1898 per gli infortuni degli operai sul lavoro.

La legge del 1898 pose fine a tutti i dibattiti, a tutte le interminabili discussioni che vi erano state e nella Camera e nel Senato, per trovare modo di venire in soccorso, in maniera sicura, agli operai che erano stati colpiti da infortuni sul lavoro.

Quella legge vi provvide collo stabilire il principio del rischio professionale e dell'assicurazione obbligatoria; ed essa, nel suo insieme, ha pienamente corrisposto alle aspettative. È un fatto che dopo quella legge gli operai colpiti da infortunio, o le loro famiglie, sono state indennizzate o soccorse; e tutte le liti, tutte le questioni, che vi erano per l'avanti tra operai ed industriali, si può dire che non si sono più presentate, o per lo meno si sono ridotte al minimo. Fu una legge provvida che ristabilì, almeno per una parte, la pace tra gli operai e gli industriali.

Ho detto però che quella legge ha corrisposto nel suo insieme, nè ho parlato di dettagli; e ho detto così soltanto, espressamente; perchè una legge che veniva dopo tanti dibattiti, dopo tante discussioni e titubanze, non poteva riuscire perfetta, anche nei dettagli; non poteva risultare completa e provvedere a tutte le esigenze. E infatti nell'attuazione di quella legge si sono riscontrate delle lacune, delle imperfezioni.

La legge che oggi il Governo ci presenta tende appunto a togliere di mezzo, per quanto è possibile, le lacune e imperfezioni che si sono riscontrate nella legge del 1898. Essa in fondo consta di quattro punti principali.

Il primo di questi punti riguarda l'estensione della legge del 1898 a varie classi di operai che non erano state considerate nella legge stessa. Il secondo riguarda una variazione delle indennità che si attribuiscono agli operai e alle loro famiglie nel caso di infortuni sul lavoro. Il terzo riguarda un cambiamento nell'erogazione dell'indennità nel caso di morte dell'operaio. Il quarto, riguarda l'istituzione dei sindacati obbligatori: e su questi quattro punti, più specialmente, come sulle modificazioni che l'Ufficio centrale ha creduto di portare al progetto di legge approvato dalla Camera, dirò poche parole al Senato.

Il primo punto, quello cioè che si riferisce alla estensione della legge del 1898, ad industrie che non furono considerate in questa, era naturale che dovesse comparire nel presente disegno di legge.

Lo svolgersi continuato delle industrie, lo sviluppo loro, porta con sè evidentemente che oggi si debba fare posto nella legge ad industrie che non vi furono incluse e non potevano includersi allora. Il principio che si mise nel 1898 che in queste leggi si dovesse procedere per grado, e si dovesse esplicarle soltanto gradatamente, fece sì che allora non tutte le industrie già esistenti fossero considerate in quella legge. Ma dopo che la legge fu approvata, e si è ormai riscontrato che nella sua applicazione non ha portato quegli inconvenienti, quei danni all'industria che si temevano, è naturale che si venga e si dica: estendiamo questa legge anche ad altre di quelle industrie alle quali allora non fu applicata.

Di qui l'aggiunta per parte del Ministero, l'aggiunta per parte della Camera e l'aggiunta per parte dell'Ufficio centrale di alcune industrie non comprese nell'articolo primo della legge del 1898.

Di queste ne parleremo dettagliatamente, se sarà necessario, quando verremo alla discussione dell'articolo stesso. Certo però, tutte quelle industrie che sono state aggiunte, e da parte del Governo, e da parte della Camera elettiva, e da parte dell'Ufficio centrale del Senato, son tutte industrie che meritano di essere considerate ora nella legge; sono industrie, agli operai delle quali è giusto che si provveda nel caso che siano colpiti da infortunio sul lavoro.

E, intendiamoci bene, io credo che questo sia un altro passo che si fa dopo la legge del 1898, ma non credo che con questo si debba ritenere di avere finito.

Un primo passo, il più importante, perchè dette luogo alla legge fondamentale, fu quello del 1898, un altro passo è quello che facciamo ora; ed altri si faranno, ne sono certo, in avvenire; perchè è mia convinzione particolare, che però ritengo finirà per essere divisa da tutti, che a poco a poco questi provvedimenti per gl'infortuni degli operai sul lavoro dovranno estendersi a tutti gli operai, o almeno a tutti quegli operai che sono contemplati nella legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Questo spiega quelle parole della mia relazione che l'onorevole De Angeli mi ha fatto l'onore di ricordare; e con ciò ho finito sul primo dei punti principali del disegno di legge.

Passo al secondo punto: variazione delle indennità attribuite agli operai e alle loro famiglie nel caso d'infortunio.

La legge del 1898, stabiliva che tanto nel caso di morte dell'operaio, quanto nel caso di inabilità permanente assoluta, cioè quando (è ben duro a dirsi) l'operaio sia ridotto inabile a qualunque lavoro, e resti un essere che nella famiglia alla quale appartiene non serva affatto, e solo debba essere mantenuto, si dovesse dare la stessa quota d'indennità, cioè cinque salari annui.

È stato osservato, e giustamente, nell'attuazione pratica della legge, che ci era ben differenza nei due casi. (È doloroso entrare in queste differenze, ma bisogna che ne parli!)

Nel caso di morte l'individuo non c'è più; invece nel caso d'inabilità permanente esso esiste tuttora, e non solo si deve pensare alla famiglia che ha sofferto della disgrazia toccata all'individuo, ma bisogna pensare anche all'individuo stesso; quindi se pel sentimento, per gli affetti intimi, apparisce ben più grave il primo caso, per le cir-

costanze pratiche della vita è certo più grave il secondo.

È quindi naturale che, nel caso d'inabilità permanente assoluta, l'indennità che si assegna debba essere alquanto maggiore di quella che si assegna nel caso di morte; ed era una incongruenza della legge del 1898, quella per la quale si stabiliva che si assegnasse la stessa indennità tanto in un caso quanto nell'altro.

La proposta del Ministero, accettata dalla Camera e dall'Ufficio centrale, provvede a questo inconveniente. Mentre si conservano i 5 salari annui d'indennità in caso di morte, si stabilisce che nel caso di inabilità permanente assoluta, questi 5 salari diventino 6; e così si stabilisce pure che nel caso di inabilità permanente sì, ma parziale, invece di dare 5 mezzi salari, come stabilisce la legge del '98, se ne diano 6, per metter anche questa indennità in relazione, con l'aumento che si è fatto per il caso d'inabilità assoluta.

Resta la questione dell'inabilità temporanea, ed è qui che viene fuori la questione sollevata dal collega De Angeli.

Nel caso d'inabilità temporanea la legge del 1898 dice: fino a 5 giorni non si dà nessun compenso; mentre a partire dal sesto, quando la malattia dura oltre i 5 giorni, si dà una mezza giornata per ogni giorno che dura l'inabilità dopo il quinto giorno. La legge proposta invece, tendendo a migliorare in ogni punto le condizioni fatte agli operai in casi d'infortunio dice: quando l'inabilità temporanea durerà meno di 6 giorni noi continuiamo a non darvi nulla; ma quando l'inabilità dura più di 5 giorni diamo la mezza giornata per ogni giorno d'inabilità a partire dal primo invece che dal sesto.

E poichè è stato sollevato il dubbio che questo concetto pel caso dell'inabilità di durata inferiore a 6 giorni, non apparisca troppo chiaro dal progetto di legge come è stato formulato, noi presenteremo un leggerissimo cambiamento in modo che sia messo fuori dubbio che quando, l'operaio sia inabilitato per meno di 6 giorni, esso non debba aver nulla; e in ciò la cosa combina colla legge del 1898. Quando però l'operaio sia inabilitato al di là di 5 giorni, mentre la legge del 1898 comincia dal sesto giorno a dare l'indennità, la nuova la darà dal primo. Ecco la differenza.

Perchè questo? La cosa, come ha accennato il collega De Angeli, fu proposta dall'onorevole Za-

nardelli, ministro del tempo per l'agricoltura, nel suo progetto di legge. La Commissione della Camera, relatore il compianto Gianolio, non accettò questa proposta e conservò quel periodo di 5 giorni nei quali non si dà indennità secondo la legge attuale; ma nella discussione la Camera approvò la proposta Zanardelli.

I verbali di quella seduta della Camera non sono molto diffusi su quel punto; ma certo si è che nella discussione il compianto Gianolio ritornò alla proposta primitiva ministeriale, e accettò che questo periodo dei 5 giorni di franchigia o di carenza che dir si voglia, fosse abolito, e l'indennità si desse a partire dal primo giorno. Ripeto, a giustificazione di questa non è detto nulla nei rendiconti della Camera, o almeno poche parole ci sono; a me pare che l'onorevole Gianolio dicesse soltanto, ed il nostro ministro Baccelli, che era allora presente alla Camera lo ricorderà forse, che per mettersi d'accordo col Governo la Commissione accettava che si abolisse questo periodo di carenza.

Perchè dunque fu abolito? Per trovare le ragioni non possiamo riportarci che a quanto dice l'onorevole Zanardelli nella sua relazione, con la quale presentò il progetto di legge alla Camera e che mi permetto di leggere.

La relazione dice:

« Un altro miglioramento nel servizio delle  
« indennità sta nella proposta di sopprimere la  
« franchigia dei primi cinque giorni nei casi di  
« invalidità temporanea totale o parziale, quando  
« l'infortunio abbia cagionato incapacità al lavoro  
« per oltre cinque giorni.

« Tale proposta entra anch'essa nella nuova  
« formula dell'articolo 9 della legge quale risulta  
« dall'articolo 5 del disegno di legge in esame.

« Per tal modo si viene con tutta giustizia ad  
« eliminare casi pietosi di operai, i quali, avendo  
« sofferto una incapacità al lavoro, di otto giorni,  
« per esempio, hanno liquidato tre mezze paghe,  
« con le quali hanno dovuto provvedere alle spese  
« di cura e di mantenimento proprio e della famiglia per otto lunghe giornate.

« Il provvedimento è stato invocato da tutti  
« coloro i quali hanno esaminato da vicino gli  
« effetti della nuova legge, ed anche dagli ispettori  
« governativi i quali hanno visitato le miniere di  
« zolfo in Sicilia, dove ricorrono sovente casi tanto  
« miserevoli. Ed io di gran cuore mi induco a  
« secondare quei voti, quantunque anche l'aboli-

« zione della franchigia dei primi cinque giorni  
« produca un qualche maggiore onere per gl'in-  
« dustriali ».

Queste sono le parole con le quali il ministro Zanardelli accompagnò alla Camera la proposta dell'abolizione dei cinque giorni di franchigia; esse, dobbiamo ritenerlo, son quelle che indussero la Camera ad accettare quest'abolizione, come hanno indotto anche l'Ufficio centrale ad accettarla.

Non si è dissimulato l'Ufficio centrale le differenze che verranno ad esservi tra la legge nostra, se sarà approvata così, e le leggi che si hanno all'estero.

È un fatto che all'estero non vi è che la Spagna che non ha questo periodo di carenza, e là le indennità incominciano dal primo giorno; mentre per le altre nazioni, cominciano, ad esempio, dopo tredici settimane in Germania, e dopo quattro giorni in Francia; ma, lo ha detto il collega De Angeli, la Germania si trova in condizioni specialissime perchè essa ha le Casse di assicurazioni in caso di malattia, e la Francia dà le spese di assistenza medica e farmaceutica fino a cento lire. Da noi invece, come ebbe a dire l'onorevole Zanardelli, colla legge attuale abbiamo degli operai che restano per otto giorni con tre sole mezze paghe, colle quali devono provvedere alle spese di cura e di mantenimento proprio e della famiglia per tutto questo tempo; e non si può disconoscere che su questo punto la legge attuale è incompleta e imperfetta.

Or dunque io comprendo le difficoltà che sollevò il collega De Angeli, ma d'altro canto mi sento stringere da certi riguardi che credo si debbano avere per questi poveri operai che sono colpiti da un infortunio; e penso quindi che si debba oramai restare alle proposte che sono state approvate dalla Camera, e piuttosto si debba eccitare il Ministero a presentare quanto prima un progetto di legge che provveda all'assicurazione obbligatoria delle malattie professionali, estesa anche, se si vuole, secondo l'osservazione del collega De Angeli, a tutte le malattie degli operai.

Io credo poi che quando si sia provveduto all'assicurazione obbligatoria per le malattie, verrà a diminuire per gl'industriali l'aggravio delle assicurazioni sugli infortuni, perchè gli operai saranno più robusti, ed avendo maggiori mezzi di cura saranno meno esposti alle lunghe infermità in casi d'infortunio.

Oltre a ciò, come diceva l'onorevole De Angeli,



se si tratterà di assicurazione di tutte le malattie non ci sarà ragione allora che provveda a questa assicurazione soltanto l'industriale, perchè non trattandosi solo delle malattie inerenti al lavoro, ma anche di quelle che vengono dalla natura dell'uomo, sarà naturale, e sarà giusto, che l'operaio sia chiamato esso pure a concorrere all'assicurazione; e sarà allora che potremo ristabilire il periodo di carenza, e potremo benissimo andare anche al di là dei cinque giorni, ed arrivare magari anche al punto della Germania cioè alle 13 settimane; con che verrà a diminuire di molto l'aggravio che ora ha l'industria in conseguenza della legge sugli infortuni.

D'altra parte i calcoli che ho chiesto al Ministero di fare, e che ho voluto io stesso esaminare, mostrano che gli aggravii che può portare l'aggiunta di questi cinque giorni d'indennità, cioè la soppressione di questo periodo di *carenza*, non possono dirsi davvero eccessivi.

È vero che il collega De Angeli disse che non era questa per lui la questione: ma in ogni modo è bene che io faccia rilevare che questi aggravii saranno soltanto dal 3 al 4 % dell'onere attuale.

Vi sono industrie per le quali il premio per l'assicurazione dagli infortuni è il 15, il 20 per mille, e quindi per queste gli aggravii dovuti all'abolizione della carenza, saranno appena 8 decimi di millesimo; sarà dunque una cosa proprio meschina questo aumento di onere.

L'onorevole De Angeli dice essere un'altra la questione; e io suppongo che egli tema che dopo la nuova legge il medico, diciamo chiaro, nel fare il certificato relativo a quelli che hanno una incapacità di 3 o 4 giorni si lasci commuovere e faccia risultare una incapacità di sei giorni, per fare entrare l'operaio nel periodo nel quale viene ad usufruire della indennità stabilita dalla legge.

È vero: potrà avvenire questo, ma bisogna ammettere però che i medici non vogliono dire la verità; ciò che io debbo ammettere che solo raramente avverrà; e ammesso pure che questo avvenga, non si può non rilevare che anche ora i medici possono dire ugualmente, quando la malattia dura 5 giorni, che dura 7 od 8, in modo da far avere all'operaio una indennità che altrimenti non avrebbe avuto; quindi se un tale inconveniente ci sarà per la soppressione della carenza, corrisponderà a un dipresso a quello che molto probabilmente ci è ora.

E d'altronde sopprimendo la carenza si ha il vantaggio di non trovarsi in quei casi pietosi che ricordava l'onorevole Zanardelli nella sua relazione; quindi io pregherei il senatore De Angeli a non insistere su questo punto; e nello stesso tempo pregherei il ministro, il quale so che ha iniziati studi per l'assicurazione delle malattie, a volerli spingere innanzi il più possibile, onde presentare al più presto il relativo progetto di legge al Parlamento, con che verrà completamente a sparire l'inconveniente accennato dal senatore De Angeli.

Il terzo punto delle modificazioni della legge riguarda l'assegnazione dell'indennità nel caso di morte dell'operaio.

In quasi tutti i progetti, che erano stati presentati alla Camera e al Senato avanti il '97, questa indennità, nel caso di morte dell'operaio, veniva attribuita a coloro che dalla morte dell'operaio erano rimasti danneggiati.

Il Senato però, nel 1897, nella discussione del progetto di legge modificò questa disposizione, forse perchè ne venivano mille questioni pel modo di fare il reparto dell'indennità fra i danneggiati nei vari gradi di parentela; e stabili che queste indennità venissero attribuite agli eredi del defunto come se si fosse trattato di una parte del patrimonio del defunto stesso; cioè non si attenne allora al principio che l'indennità dovesse servire a risarcire i danni di coloro che avevano sofferto per la morte dell'operaio.

Tale disposizione portò grande discussione in Senato in quella occasione; ma in ogni modo finì coll'essere approvata, sanzionando così il principio che dava agli eredi tutta l'indennità che la legge stabiliva pel caso di morte.

Il progetto di legge quale era venuto dalle discussioni e dall'approvazione del Senato passò alla Camera, presso la quale il Governo e vari oratori insistarono perchè venisse approvato tale e quale, senza farci nessuna modificazione.

Ci furono lotte grandissime nella Camera, e lotta grandissima in particolare ci fu sopra questo punto, ma finì per trionfare il principio che nessuna modificazione dovesse essere fatta al progetto di legge, e ciò pel desiderio di finirla una buona volta e di avere una legge sugli infortuni.

D'altronde bisogna pensare che era dal 1879 che la legge passava dal Senato alla Camera o viceversa, senza che si riuscisse ad avere un provvedimento definitivo. Si erano prima proposti progetti di legge

che avevano a base l'inversione della prova nei casi di infortunio, e questi incontrarono, e giustamente, difficoltà enormi tanto nella Camera che nel Senato. Poi venne il principio del rischio professionale, dell'assicurazione obbligatoria; e le difficoltà si fecero allora minori, ma alcune ancora restarono, perchè si temeva che le industrie venissero ad avere danni enormi dal nuovo aggravio; ma dopo che la Camera ebbe davanti a sé il progetto del 1897 già approvato dal Senato, essa finì ai primi del marzo del 1898 per accettarlo senz'altro.

Ripeto però: essa lo accettò a malincuore e colla fiducia che sarebbe stato modificato quanto prima, come era stato detto anche in Senato, quando fu ammesso il principio che andasse agli eredi la indennità stabilita pel caso di morte.

Il progetto di legge che ci viene presentato riporta le cose al punto primitivo, e stabilisce di nuovo quello che si proponeva nei progetti anteriori; cioè che la indennità assegnata all'operaio nel caso di morte non vada agli eredi ma a coloro che dalla morte sua hanno maggiormente sofferto.

E ciò è naturale. Vi sono dei figli, la moglie, dei fratelli, delle sorelle, degli ascendenti, ai quali la morte dell'operaio può avere arrecato danni immensi. Perchè non pensare a loro, e pensare invece agli eredi, fra i quali può anche esservene qualcuno ricco, o esservi una persona lontana che non conosca neppure l'operaio defunto?

Il progetto attuale dunque toglie questo inconveniente, facendo una graduatoria fra quelli che si può con maggiore probabilità ritenere che abbiano sofferto danno dalla morte dell'operaio; e ad essi attribuisce in date proporzioni le somme provenienti dalla assicurazione, cioè i 5 salari.

L'Ufficio centrale del Senato ha approvato pienamente questo principio, pur modificando in qualche punto il reparto, come avrete potuto vedere dalla relazione che ho avuto l'onore di presentare.

Secondo il progetto approvato dalla Camera veniva ad esempio fatta una gran parte al coniuge superstite, cioè nel maggior numero dei casi alla vedova, dimenticando in certi casi i fratelli e sorelle, e rilasciando solo una piccola quota agli ascendenti. Nè veniva fatta distinzione tra figli che abbian meno di 12 anni, e che quindi siano del tutto inabili al lavoro, e figli tra i 12 e 18 anni che possono in qualche modo col lavoro procurarsi qualche cosa per vivere.

L'Ufficio centrale del Senato ha voluto rimediare a questi inconvenienti e ha stabilito un altro reparto; ha cercato di provveder meglio ai bambini che non arrivano ai 12 anni, un po' meno a quelli che, avendo più di 12 anni, possono guadagnarsi da sé qualche cosa. Così pure in certi casi ai fratelli e sorelle che vivevano a carico del defunto, in mancanza dei discendenti e degli ascendenti abbiamo assegnato una porzione dell'indennità, e non abbiamo dato tutto alla vedova come voleva il progetto della Camera. Era giusto che in questi casi i fratelli e le sorelle non fossero dimenticati completamente dopo la morte dell'operaio, tanto più che la vedova, rimaritandosi e avendo già presa tutta intera l'indennità, non si sarebbe più menomamente occupata di loro.

Noi dunque a tutti questi casi abbiamo pensato; avremmo voluto fare di più e meglio; ma si capisce che, avendo poco materiale da distribuirsi, non si poteva attribuirlo in misura equa e conveniente a molti.

Per ciò che riguarda i figli in età diversa, inferiore o superiore ai 12 anni fino ai 18, come per gli ascendenti, i reparti son fatti tenendo conto delle annualità vitalizie come è detto chiaramente negli articoli della legge che vi proponiamo; e noi pensiamo che questo sia il sistema migliore.

Il quarto punto, sul quale credo mio debito richiamare in modo speciale l'attenzione del Senato, è quello dei sindacati obbligatori.

L'art. 17 della legge del 1898 stabilisce il principio che, a facilitare l'assicurazione, si possano costituire dei sindacati ai quali si accordano certe facilitazioni. Però è avvenuto che di questi sindacati, malgrado le facilitazioni che l'articolo 17 accordava, se ne sono costituiti pochissimi. Certo di questi sindacati non si sono bene apprezzati i vantaggi; eppure vi erano dei luoghi e certe industrie per le quali solo coi sindacati, o almeno più specialmente con questi, si sarebbe potuto più facilmente provvedere all'esecuzione della legge!

Questo, come diceva ieri l'onorevole Cannizzaro, va inteso più specialmente per la Sicilia dove sono le industrie zolfifere; e invece là non solo non si sono costituiti i sindacati, ma anche la legge non è stata che lentamente applicata, e in parte dirò non è stata applicata affatto.

Il Ministero col progetto di legge attuale, intende avere il modo di toglier via questi inconvenienti, ed ha ragione.

Il Ministero ha chiesto alla Camera, che l'ha accordata, la facoltà di costituire sindacati obbligatori dove è necessario costituirli, per poter meglio assicurare l'esecuzione della legge; e la Camera ha accordato questa facoltà stabilendo certe garanzie, certe particolarità, come quella di sentire i Consigli provinciali, le Camere di commercio, e il Consiglio di Stato.

E l'Ufficio centrale trova giusto, quando queste prescrizioni siano strettamente osservate, di accettare pienamente la proposta del Governo.

Anzi l'Ufficio centrale va anche più in là. La relazione Zanardelli, dopo avere parlato di sindacati obbligatori da costituirsi per la Sicilia in particolare, perchè in Sicilia non era stata eseguita la legge altro che in parte, concludeva poi che potendo esservi altre industrie per le quali fosse necessaria la costituzione di questi sindacati obbligatori, era opportuno accordare la facoltà al Governo in modo generale, pur sempre pensando più specialmente alla Sicilia. L'Ufficio centrale invece, trovando giusti i desideri e le considerazioni espresse in pubblicazioni pervenute al Senato, ritiene che questi sindacati obbligatori debbano farsi non solo per la Sicilia, ma anche altrove, e non solo dove questo è proprio necessario per la esecuzione della legge, ma anche dove sia conveniente per una migliore esecuzione della legge stessa.

Ed è per questo che all'articolo 23 del disegno di legge, alla parola « necessario », l'Ufficio centrale proporrà che si sostituiscano le altre « necessario o conveniente » onde le facoltà del Governo siano più estese.

La costituzione di questi sindacati diminuirà le frodi che attualmente si fanno, in quanto che appartenendo gli esercenti al sindacato, avranno essi interesse a procurare che frodi non avvengano, e per di più essendo sul posto avranno modo ben più facile di raggiungere questo intento, e di procurare che le cose si facciano regolarmente. Gli esercenti inoltre procureranno che gl'infortuni diminuiscano, essendovi a ciò direttamente interessati essi stessi; sorvegliaranno, procureranno che sieno osservati i regolamenti preventivi; e nell'insieme certamente diminuiranno le spese, e si avranno rilevanti vantaggi per l'industria là dove questi sindacati saranno costituiti.

Per queste considerazioni dunque, l'Ufficio centrale concorda pienamente di accordare al Governo la facoltà di costituire i sindacati obbliga-

tori, e questo anche con sufficiente larghezza; ma sempre però bene inteso quando ci siano le garanzie richieste dalla legge, cioè il parere della Camera di commercio, quello del Consiglio provinciale e quello del Consiglio di Stato, e siano osservate le altre norme che la legge stabilisce.

Questi sono i punti fondamentali del disegno di legge; altri potrei ricordarne, ma dovrei dilungarmi ancora di troppo, il che non voglio fare per non tediare il Senato; e del resto sui singoli articoli potrò parlare diffusamente se il Senato lo crederà necessario.

Io non mi fermo dunque su altri punti; salvo uno soltanto, sul quale credo opportuno trattenermi un momento; cioè sull'articolo 22 della legge del 1898 al quale la Camera avrebbe apportato una modificazione.

L'articolo 22 è quello che tratta della responsabilità civile che resta in caso di colpa grave all'industriale.

Questo articolo, nella discussione della legge del 1898 sollevò le più grandi questioni al Senato e alla Camera, dubitandosi che colle disposizioni che contiene, restasse in tutta la sua ampiezza la responsabilità civile all'industriale, sicchè questi venisse ad avere insieme e l'aggravio dell'assicurazione e tutta la responsabilità civile che aveva prima.

Vi furono discussioni lunghissime, interminabili, ma l'articolo stesso finì per essere approvato.

Quell'articolo di cui tanto si temeva, nel fatto è stato un articolo provvido che ha tutelato efficacemente l'industria; poichè in seguito a quello, tutte quelle liti che si temeva che restassero, sono invece quasi completamente cessate. La Cassa nazionale d'assicurazione per gl'infortuni sul lavoro, la quale nel tempo che fa le assicurazioni ordinarie fa anche quelle che chiamano combinate, che valgono appunto a provvedere anche al caso della responsabilità civile dell'industriale, la Cassa nazionale dico non ha avuto che 5 o 6 liti dal 1898 ad ora, mentre prima ne aveva un'immensità; e questo stà a dimostrare appunto che le disposizioni dell'articolo 22 della legge hanno troncato tutte quelle liti e tolto l'incentivo a farle.

L'articolo è stato provvidenziale per le industrie; ed essendo dunque un articolo che ha così ben corrisposto, il modificarlo è cosa alla quale bisogna pensare seriamente prima di farla.

Alla Camera dei deputati però, in seguito ad una discussione non breve, ma dalla quale non ap-

parisce bene, stando a quanto si legge nei resoconti delle sedute, per quali ragioni il Governo e la Commissione si acconciassero ad accettare la modificazione che finì per essere introdotta, apportando una modificazione a quell'articolo.

In seguito a quella modificazione, l'industriale non solo rimarrebbe come prima responsabile in ordine a quell'articolo delle colpe proprie o di quegli che ha preposto alla direzione del lavoro, ma finirebbe in sostanza per rimanere responsabile anche della colpa di un operaio qualunque, e così salterebbe fuori di nuovo quasi tutta quanta la responsabilità civile antica, quando rimanesse fermo l'emendamento che fu approvato dalla Camera.

Su tale emendamento perciò l'Ufficio centrale recisamente, unanime, si è dimostrato contrario. L'Ufficio centrale ha detto: l'articolo ha prodotto buonissimi effetti, l'articolo resti quello che era; e non si introduca là dentro una disposizione la quale può portare chissà quali e quanti inconvenienti per l'industria. Esso propone dunque che si ritorni all'articolo quale fu approvato dalla Camera e dal Senato nel 1898, preciso, preciso, senza portarci cioè la modificazione che fu portata dalla Camera, e per la quale, ripeto, non risulta chiaro neanche dagli atti parlamentari, quali ragioni la giustificassero.

Dopo ciò in sostanza io non ho per ora altro da dire; ho cercato di indicare meglio che potevo qual era il complesso della legge, e vi ho spiegato i nostri intendimenti per l'art. 22. Aggiungerò solo che tutti gli oneri che vengono dalla nuova legge, in fondo, non portano un forte aggravio all'industria.

Dai calcoli fatti risulta che gli aumenti che si avranno negli oneri degli industriali per le assicurazioni saranno dal 20 al 21 % dell'onere attuale, che è calcolato a millesimi; quindi corrisponderanno a un quinto, o poco più, dell'onere attuale. E se si pensa che per le industrie peggiori, le più difficili e pericolose, come quella del cotone fulminante e della dinamite, il premio attuale dell'assicurazione è del 68 per mille e colla nuova legge venendo ad essere un quinto di più, sarà dall' 81 all' 82, non si può dire davvero che i nuovi oneri saranno insopportabili. E questo, come ho detto secondo i calcoli fatti nel modo più preciso, tenendo conto di tutto, e cioè degli aumenti nelle indennità, dell'abolizione del periodo di carenza e di tutti quegli altri maggiori aggravii che la legge porta.

Di fronte ai vantaggi di una legge sugli infortuni, vantaggi sì per gli operai che per gli industriali, nuovi aggravii così minimi all'industria non mi spaventano affatto.

D'altra parte colle disposizioni dell'articolo 1 che includono nella legge nuove ed estese classi di operai, vi sarà oltre un milione di operai che verranno a fruire dei vantaggi di questa legge, e che ora aspettano ansiosi che la legge stessa sia approvata; io credo quindi che non si debba tardare più oltre nel darle la nostra approvazione. E io voglio sperare appunto che il Senato l'approverà sollecitamente, e la Camera poi, malgrado le modificazioni apportateci da noi, nel solo intendimento di fare il vantaggio degli operai e degli industriali ad un tempo, la Camera stessa vorrà pienamente approvarla. (*Approvazioni*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

**Baccelli, ministro di agricoltura, industria e commercio.** Onorevoli senatori. Conoscete a prova l'animo mio sempre deferente, finchè potrò, alla sapienza del Senato. Accetto quindi tutte le modificazioni che al disegno della Camera sono state portate nell'intendimento di migliorare la legge. Voi avete già la persuasione che leggi di codesta natura sono rinnovabili a breve distanza, perchè sono leggi fondate sulla casuistica, epperò leggi di loro natura analitiche. Se fosse questa come nei tempi antichi una legge sintetica, allora affermati i grandi principii, il potere esecutivo che doveva tutelarli sarebbe stato in diritto con atti propri di aggiungere nuove categorie, sempre nel senso dalla legge volute.

Ma dacchè queste leggi hanno avuto il loro principio, si è preso andamento diverso; nè certo l'Italia lo cambierà, perchè in questo modo convengono oramai tutte le nazioni che sentono la necessità di provvedere al proletariato. Infatti il Senato aggiungendo e modificando ha già migliorato la legge. L'onorevole senatore De Angeli forse non sapeva che io stesso ho accettato dall'altro ramo del Parlamento un ordine del giorno inteso ad estendere i benefizi dell'assicurazione obbligatoria contro qualunque incidente morboso. È però larga materia di studio in codesto argomento, anzi larghissima, ma credo che si raggiungerà lo scopo. Io stesso ho avuto l'onore di accennare alla necessità dello studio intorno le malattie professionali; e quando uno dei più eletti impiegati che stanno nel Ministero dell'agricoltura, industria e commercio

ha avuto il mandato di rappresentarmi al Congresso di Düsseldorf, ha avuto a quel Congresso viva approvazione perchè siffatto indirizzo non vi era ancora nettamente formulato. Ed oggi si studia, e si studia alacramente da molti e da molte parti su codesto non facile argomento, ma argomento necessario per la provvidenza legislativa.

Il relatore che già mi ha preceduto con sì nobile e circostanziato discorso, mi scorcia la via. Non ripeterò ciò che egli ha detto, tanto più che egli stesso, come il senatore De Angeli, si sono riservati agli articoli, quante volte credessero sopra ciascuno di questi rinnovare una discussione per migliorare la legge. Quindi non parlerò dell'articolo 23 e nemmeno del successivo in questo momento, riservandomi a dire quali sono le ragioni persuadenti il Governo a tenere una linea direttrice la quale non si volga specialmente o individualmente ad una qualità di lavoro, ad una specie di lavoratori, ma tenendo quel principio che da Aristotile fino ad Hegel, nella filosofia legislativa, grandeggia necessariamente, e ripeterò che le leggi si fanno per tutti e non si fanno per pochi.

Certo il Senato ha fatto un'opera santa, e non è questa la prima; esso nel movimento attuale cammina diritto, ed è ingiusta la prevenzione che qui si trovi eventualmente resistenza, quando la esperienza dimostra che qui hanno luogo nobili iniziative.

Andiamo dunque alla discussione degli articoli e se verrà l'obbligo a me di riprendere modestamente la parola, lo farò nella intenzione di tutelare la legge, sicuro dell'assenso del Senato. (*Approvazioni*).

**Presidente.** Nessun altro domandando di parlare nella discussione generale, la dichiaro chiusa; procederemo alla discussione degli articoli che rileggo.

#### Art. 1.

*L'articolo 1° della legge 17 marzo 1898, n. 80, è modificato nel modo seguente:*

« La presente legge si applica agli operai addetti:

1. All'esercizio delle miniere, cave e torbiere, e al carico, trasporto e scarico delle materie estratte; alle imprese di costruzioni e demolizioni edilizie, e a quelle pel carico, trasporto e scarico dei materiali per le costruzioni o provenienti dalle demolizioni; alle imprese per produzione di gas, o di forza elettrica e alle imprese telefoniche; alle imprese per collocamento, riparazione e ri-

mozione di conduttori elettrici e di parafulmini; alle industrie che trattano od applicano materie esplodenti; agli arsenali o cantieri di costruzioni marittime;

2. Alle costruzioni e imprese seguenti qualora vi siano impiegati più di cinque operai: costruzione o esercizio di strade ferrate o di tramvie a trazione meccanica; imprese di trasporti per via terrestre, per fiumi, canali e laghi, imprese di navigazione marittima comprese quelle esercenti la pesca oltre i dieci chilometri dal lido e quelle delle spugne e dei coralli; imprese di carico e scarico; lavori di bonificazione idraulico; lavori occorrenti per la sistemazione di frane e bacini montani; imprese per taglio o riduzione di piante nei boschi e loro trasporto sino agli ordinari luoghi di deposito sulle rive dei fiumi e torrenti, o presso le strade carreggiabili e per il loro getto dai luoghi di deposito in fiumi e torrenti; costruzione e restauri di porti, canali ed argini; costruzioni, riparazioni e demolizioni di navi; costruzioni e restauri di ponti, gallerie e strade ordinarie nazionali, provinciali e comunali;

3. Agli opifici industriali nei quali si fa uso di macchine mosse da agenti inanimati o da animali, qualora vi siano occupati più di cinque operai;

4. A prestare servizio presso macchine mosse da agenti inanimati o presso i motori di esse, quando le macchine siano destinate ad uso industriale o agricolo;

5. A prestare servizio presso i cannoni e gli altri apparecchi per gli spari contro la grandine.

Essa si applica pure ai commessi ai viveri dipendenti dalle imprese per la fornitura dei viveri alla marina militare.

**De Angeli.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**De Angeli.** Ho domandato la parola sul numero tre di questo articolo, il quale non è altro che la riproduzione del numero tre della legge attuale, che dice: « agli opifici industriali nei quali si fa uso di macchine mosse da agenti inanimati o da animali qualora vi siano occupati più di cinque operai ».

È accaduto a me di constatare qualche caso, che può ripetersi, il quale non sarebbe compreso in questo articolo. Il caso, cioè, di un infortunio avvenuto per mezzo di macchine mosse, non da agenti inanimati nè da animali, ma dall'uomo che nella legge non è compreso.

Mi pare, poichè ci si presenta l'opportunità, che sarebbe il caso di eliminare questo inconveniente. Io proporrei quindi di dire: « agli opifici industriali, nei quali si fa uso di macchine, qualora non siano mosse direttamente dall'operaio che le usa e qualora nell'opificio siano occupati più di cinque operai ».

Del resto, mi rimetto al giudizio dell'Ufficio centrale.

**Presidente.** Il senatore De Angeli propone questo emendamento nel numero terzo: « agli opifici industriali nei quali si fa uso di macchine qualora fossero mosse direttamente dall'operaio che le usa e qualora nell'opificio siano occupati più di cinque operai ».

Prego l'Ufficio centrale di dire il suo pensiero intorno a questo emendamento.

**Dini, relatore.** Io pregherei l'onorevole De Angeli a voler accedere a questa modificazione: « agli opifici industriali ecc. nei quali si fa uso di macchine mosse da operai, da agenti inanimati o da animali ».

**Presidente.** Il senatore De Angeli accetta questa modificazione?

**De Angeli.** Non avrei difficoltà ad accettare questa modificazione; però osservo che dicendo *da operai* sarebbe compreso anche l'operaio che le usa.

**Presidente.** Dunque si dovrebbe dire: « macchine mosse da operai, da agenti inanimati, ecc. ». Prego l'onorevole ministro di volere esporre la sua opinione in proposito.

**Baccelli, ministro d'agricoltura, industria e commercio.** Per me questa è una frase che dilucida anche più. *Superfluum non vitiat*, e quindi sarei disposto ad accettare l'emendamento.

**De Angeli.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**De Angeli.** Ho fatto la mia osservazione, perchè può avvenire il caso che un operaio debba mettere in movimento una manovella e questa possa dare movimento ad altre macchine ove sono adibiti altri operai.

Convengo che la cosa può accadere in casi eccezionali ma sarebbe chiarire la dizione dell'articolo.

**Presidente.** Pare a me che sia opportuno inviare l'articolo all'Ufficio centrale, perchè esaminino la questione mossa dal senatore De Angeli e ne riferisca domani al Senato.

Se nessuno fa obiezioni, tanto l'emendamento proposto dal senatore De Angeli, quanto l'articolo 1, saranno discussi e votati domani.

#### Art. 2.

*In fine dell'articolo 2 della legge è aggiunto il seguente paragrafo:*

4. Chi attende al lavoro agricolo, in quanto sia addetto a prestare l'opera sua in servizio delle macchine di cui al n. 4, o dei cannoni e altri apparecchi di cui al n. 5 dell'articolo precedente. (Approvato).

#### Art. 3.

*Alla prima parte e al primo capoverso dell'articolo 6 della legge è sostituita la disposizione seguente:*

Devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro, in conformità alle prescrizioni della presente legge, gli operai di cui nell'art 1.

**Dini, relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Dini, relatore.** Questa disposizione è stata messa perchè nella legge del 1898 si consideravano gli operai, che prestano servizio presso le caldaie a vapore, funzionanti fuori degli opifici. Ora questa disposizione è stata messa nell'articolo 1, quindi viene naturale di cambiare l'articolo attuale.

**Presidente.** Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 3 nel testo che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 4.

*In fine dell'art 7 della legge si aggiungono i seguenti capoversi:*

Agli effetti della legge si considera quale imprenditore anche colui che faccia eseguire per proprio conto alcuno dei lavori che formano oggetto delle imprese enunciate all'articolo 1, quando vi siano impiegati più di cinque operai.

Per le costruzioni edilizie questa disposizione si applica anche se il numero degli operai sia inferiore a cinque, quando si tratti di lavori eseguiti all'esterno degli edifici con uso di impalcature, o di ponti fissi o mobili.

Rispetto agli operai di cui al n. 4 dell'articolo 1, l'obbligo dell'assicurazione è a carico di chi esercita le macchine o di chi le fa esercitare dai suoi preposti.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 15, della legge 9 giugno 1901, n. 211, rispetto agli operai di cui al n. 5 dell'articolo primo.

Chiunque mediante ritenute sui salari, dirette

o indirette, fa concorrere gli operai alla spesa dell'assicurazione stipulata ai termini della presente legge, è punito con multa estensibile sino a lire 4000.

(Approvato.)

Art. 5.

All'art. 9 della legge sono sostituiti i tre seguenti:

Art. 9.

La misura delle indennità assicurate agli operai in caso d'infortunio dovrà essere la seguente:

1° nel caso di inabilità permanente assoluta l'indennità sarà uguale a sei salari annui e non mai minore di lire 3000;

2° nel caso di inabilità permanente parziale sarà uguale a sei volte la parte di cui è stato o può essere ridotto il salario annuo, che agli effetti del presente capoverso non potrà mai essere considerato inferiore alle lire 500;

3° nel caso d'inabilità temporanea assoluta, l'indennità sarà giornaliera, ed uguale alla metà del salario che aveva l'operaio al momento dell'infortunio, e dovrà pagarsi per tutta la durata della inabilità;

4° nel caso di inabilità temporanea parziale, l'indennità sarà giornaliera e uguale alla metà della riduzione che per effetto dell'inabilità stessa dovrà subire il salario che aveva l'operaio al momento dell'infortunio, e dovrà pagarsi per tutta la durata della inabilità;

5° nel caso di morte l'indennità sarà uguale a cinque salari annui.

Le indennità dovute agli apprendisti sono calcolate in base al salario più basso percepito dagli operai occupati nella medesima industria e categoria cui gli apprendisti stessi sono addetti.

In ogni infortunio il capo o esercente della impresa, industria o costruzione è obbligato a sostenere la spesa per le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica, e per il certificato medico.

Art. 9 bis.

L'indennità assicurata per il caso di morte sarà devoluta secondo le norme seguenti:

a) se il defunto lascia figli legittimi o naturali, oppure lascia altri discendenti viventi a suo carico, gli uni e gli altri minore di 18 anni o inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo,

l'indennità sarà ad essi devoluta repartendola secondo le disposizioni seguenti.

Qualora nessuno dei discendenti sia inabile al lavoro per difetto di mente o di corpo, l'indennità sarà fra essi ripartita in modo che le singole quote rappresentino il valore capitale di annualità vitalizie temporanee costanti ed uguali fra loro fino al compimento del dodicesimo anno di età, e ridotte del 50 per cento per gli altri sei anni successivi fino al compimento dei 18 anni di età.

Qualora taluno dei discendenti sia inabile al lavoro per difetto di mente o di corpo, sarà determinata in modo definitivo e inappellabile, con ordinanza del pretore, la parte d'indennità che dovrà essere ad esso assegnata, e la parte rimanente sarà distribuita fra gli altri discendenti colle norme precedentemente indicate;

b) se il defunto non lascia discendenti nelle condizioni di cui alla lettera a), ma ascendenti viventi a suo carico, l'indennità sarà fra essi ripartita in modo che le singole quote rappresentino annualità vitalizie eguali fra loro;

c) se il defunto non lascia nè discendenti nè ascendenti nelle condizioni indicate alle lettere a) e b), ma fratelli o sorelle viventi a suo carico, minori di 18 anni o inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo, l'indennità sarà fra essi ripartita colle stesse norme stabilite sotto la lettera a) pei discendenti;

d) qualora sia sopravvivente il coniuge, esso avrà diritto:

1° a due quinti dell'indennità se concorre coi discendenti dei quali alla lettera a), e gli altri tre quinti saranno come sopra assegnati ai discendenti:

2° a metà della indennità se concorre con gli ascendenti dei quali alla lettera b), e l'altra metà sarà come sopra assegnata agli ascendenti;

3° a tre quinti della indennità se concorre con fratelli o sorelle nelle condizioni indicate alla lettera c) e gli altri due quinti saranno come sopra assegnati ai fratelli o sorelle.

Qualora non esistano nè discendenti, nè ascendenti, nè fratelli o sorelle nelle condizioni indicate sotto le lettere a), b) e c), l'indennità è per intero devoluta al coniuge.

Nessun diritto spetterà al coniuge se sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunziata per colpa del coniuge superstite o di entrambi i coniugi.

In mancanza degli aventi diritto di cui alle

lettere a), b), c), d) l'indennità è devoluta al fondo speciale stabilito coll'articolo 26.

Con Regio decreto promosso dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio della Previdenza, saranno stabilite le tabelle dei coefficienti per la repartizione della indennità secondo le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) del presente articolo.

#### Art. 9 *ter*.

L'Istituto assicuratore, oltre alle indennità di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9, pagherà l'indennità per l'inabilità assoluta temporanea per tutto il tempo nel quale l'operaio dovrà astenersi dal lavoro, con un massimo di tre mesi dal giorno dell'avvenuto infortunio. Le somme corrisposte al di là dei tre mesi saranno considerate come provvisoria sulla indennità spettantegli ai sensi dei detti paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9.

Qualora l'indennità spettante all'operaio a titolo di inabilità permanente parziale sia inferiore alla somma pagatagli o a quella che dovrebbe essergli pagata come indennità giornaliera ai termini dei numeri 3 e 4 dell'articolo 9, l'operaio ha diritto a questa maggior somma invece della indennità dovutagli per inabilità permanente.

Le indennità giornaliere saranno pagate in via posticipata a periodi non eccedenti i sette giorni.

Le indennità per il caso di inabilità permanente e per il caso di morte devono essere liquidate entro otto giorni dalla presentazione dei necessari documenti, e pagate entro otto giorni da quello in cui gli operai o i loro aventi diritto all'articolo 9 *bis* hanno accettato la liquidazione proposta dagli Istituti assicuratori.

Nel caso di ritardo nel pagamento dell'indennità di cui nel capoverso precedente decorrerà sopra di essa l'interesse nella misura commerciale.

Colle norme e nella misura che saranno stabilite nel regolamento il capo o esercente dell'impresa industria o costruzione non potrà rifiutarsi di fare anticipazioni sulle indennità giornaliere di cui ai numeri 3 e 4 dell'articolo 9, quando ne sia richiesto dall'Istituto assicuratore.

Nel regolamento debbono essere stabilite norme per la concessione di anticipazioni come provvisoria agli aventi diritto di cui all'articolo 9-*bis* nel caso di morte dell'operaio.

L'imprenditore o esercente che faccia anticipazioni all'operaio o ai suoi aventi diritto di cui

all'articolo 9-*bis* avrà diritto di rivalersi, nella misura consentita dalla legge o dal regolamento, sulla somma dovuta dall'Istituto assicuratore all'epoca della liquidazione dell'indennità, o anche alla scadenza di ogni mese, se si ritardi la liquidazione definitiva.

**Dini, relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Dini, relatore.** Ho domandato la parola per dare un semplice schiarimento.

L'Ufficio centrale ha diviso in tre parti l'articolo unico approvato dalla Camera, facendo così dell'articolo 9 della legge tre articoli distinti; e ciò per maggiore chiarezza. Un primo articolo riguarda il quantitativo delle indennità, cioè le somme da attribuirsi all'operaio, o alla famiglia dell'operaio defunto; il secondo riguarda il modo di erogazione di queste indennità in caso di morte; il terzo riguarda le epoche nelle quali queste indennità debbano essere pagate, e le anticipazioni da farsi all'operaio o alla sua famiglia. In altri termini dunque, il primo articolo è per l'ammontare, il secondo per la distribuzione, il terzo pel modo di pagamento della indennità e per le anticipazioni. E così coll'articolo 5 del disegno di legge l'articolo 9 della legge del '98 si scinde in tre articoli 9, 9 *bis* e 9 *ter*.

Su questo articolo 5 ha parlato or ora il collega De Angeli, perchè è quello appunto che si riferisce anche alla soppressione della carenza, o della franchigia di 5 giorni nei casi d'inabilità parziale temporanea e alle osservazioni dell'onorevole collega ho risposto nella discussione generale, nè altro ora potrei aggiungere.

È sorto poi, per parte di qualcuno, il dubbio, e l'ho accennato or ora nella discussione generale, che soppressa questa franchigia l'indennità debba essere attribuita anche quando la malattia duri meno di sei giorni, cioè anche se duri due o tre giorni soltanto. No. Questo non dispone la legge. La legge intende che si debba sempre tener conto di quello che dispone l'articolo 7, cioè che l'assicurazione viene fatta solo per i casi di morte, o d'inabilità che superi i 5 giorni. Dunque le indennità, trattandosi d'inabilità temporanea, non saranno date quando l'inabilità stessa duri soltanto 5 giorni o meno.

In ogni modo perchè non ci possa essere equivoco di sorta, l'Ufficio centrale propone che nel primo periodo dell'articolo dove dice: « *La misura delle indennità assicurate agli operai in*



*caso di infortunio dovrà essere la seguente* », si dica invece: « *La misura delle indennità assicurate agli operai nei casi di infortunio di cui all'articolo 7 dovrà essere la seguente* », perchè s'intenda appunto nel modo il più esplicito che si tratti soltanto di quegli infortuni che portano la morte o infermità che durano più di 5 giorni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare il senatore De Angeli.

**De Angeli.** Ringrazio l'onorevole relatore delle cortesie risposte, che si è compiaciuto dare alle mie osservazioni, e sono lieto che egli concordi con me sull'opportunità di estendere gli studi per l'assicurazione obbligatoria a tutte le malattie.

L'onorevole relatore parlando poi dei commi 3 e 4 dell'articolo 5, di cui ci stiamo occupando, per giustificare la modificazione proposta alla legge attuale si è riferito ai motivi esposti nella relazione che precede il progetto presentato dall'onorevole Zanardelli alla Camera, che io perfettamente conosceva.

In quella relazione il Governo si è preoccupato semplicemente di qualche caso pietoso osservato in Sicilia; ma non mi pare che per questi casi isolati della Sicilia, come fu giustamente osservato nella relazione dell'onorevole Gianolio alla Camera dei deputati, si possa estendere a tutta Italia una modificazione così importante come questa. Io debbo osservare, d'altra parte, che specialmente nelle regioni essenzialmente industriali vi sono anche Casse padronali, e Casse di mutuo soccorso, che in molti casi provvedono a pagare il sussidio per i giorni di malattia che precedono il sesto che non vengono calcolati nell'assicurazione.

Debbo poi rilevare che quella relazione ministeriale esamina la questione esclusivamente sotto un aspetto sentimentale, che certo tutti apprezziamo e dividiamo, ma trattandosi di elaborare una legge generale di questa specie, non è possibile prescindere dalle condizioni tecniche e dal portato dell'esperienza. Ora tutti sanno che la questione è stata largamente dibattuta in Congressi tecnici, nei Parlamenti stranieri e anche in quello italiano, e da tutti si è finito per riconoscere la necessità di un periodo di carenza, più o meno lungo a seconda delle condizioni dei diversi paesi.

Non si è neanche tenuto conto che i giorni di carenza, pei quali non è pagata alcuna indennità, rappresentano anche, in certo modo, il contributo dell'operaio stesso, poichè, come sanno tutti, dapprincipio si voleva far partecipare anche l'operaio al pagamento della quota di assicurazione al-

meno pei casi d'infortunio che avvengono per colpa propria, e pei quali è pur corrisposta l'indennità a carico dell'imprenditore.

Non si è poi tenuto conto della legislazione di tutti gli altri paesi industriali, fatta eccezione, come ho detto, della Spagna. Riguardo agli inconvenienti e alle frodi che possono verificarsi debbo dichiarare, che non ho inteso di fare alcuna allusione ai medici, come mi sorge il dubbio abbia inteso l'onorevole relatore.

I medici sono quasi sempre nella impossibilità di constatare, se la durata della malattia sia di due o tre giorni in più o in meno; l'operaio non è visitato ogni giorno, dovrebbe esserlo ogni settimana, ma non sempre ciò avviene, trattandosi quasi sempre di lesioni traumatiche: l'operaio si presenta al medico per avere il certificato quando è guarito, e gli è facile di ottenerlo per qualche giorno di più o di meno a seconda del momento in cui si presenta alla visita. Questo dico per escludere che io abbia voluto fare allusione alcuna all'opera dei medici.

Per ultimo debbo ricordare che l'onorevole relatore non mi ha risposto, certo per dimenticanza, alla osservazione che ho fatta e che mi pare molto grave: che cioè, togliendo il periodo di carenza e lasciando solo sussistere riguardo agli operai il cui infortunio non sorpassi i 5 giorni, si sanziona una stridente ingiustizia. E appunto a questo proposito, io stesso avevo chiarito che l'ingiustizia deriva dal fatto che, restando in vigore l'articolo 7, per gli infortuni della durata di non oltre 5 giorni, la nuova disposizione dell'articolo 9 verrebbe applicata solo a coloro per i quali l'infortunio durerebbe più di 5 giorni. Ora, io ripeto, l'operaio colpito da un infortunio che dura 5 giorni non riceve indennità, quegli colpito da uno che dura 6 giorni, ottiene l'indennità per tutti i sei giorni. È giusto questo? Se si tratta di due operai che si ammalano nello stesso tempo, uno guarisce in 5 giorni e l'altro resta malato un giorno di più, il primo non prende nulla e l'altro tutto.

Per tutte queste ragioni mi dispiace di non poter aderire all'invito fattomi, di rinunciare alla mia proposta. Non è questa, come ho già detto, una questione di economia e di spesa maggiore o minore, è questione di giustizia e di un principio sancito in tutte le altre leggi sugli infortuni; quindi io insisto nel sostenere, come sempre ho sostenuto in altre occasioni, che è un errore tecnico togliere a quest'articolo la disposizione che è nella legge attuale,

che cioè l'indennità per l'infortunio che dura oltre 5 giorni sarà pagata solo a partire dal sesto giorno. Perciò propongo l'emendamento seguente ai numeri 3 e 4 dell'articolo 5°, alla parola: *tutta la durata dell'inabilità*, aggiungere quelle della legge attuale, *cominciando dal sesto giorno*.

**Pisa.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Pisa, dell'Ufficio centrale.** Sono dolente di dover dissentire dal collega De Angeli in quanto testè ha esposto; dolente perchè alla sua pratica di questa dolorosa materia, è forse superiore la mia e mi dà risultati contrari. Da 22 anni milito in questo pietoso campo degl'infortuni del lavoro ed ebbi ad occuparmi degli effetti della assicurazione degli infortuni, quando non sotto-stava a vincoli legali e prima ancora che sorgesse la Cassa Nazionale; ebbi ad occuparmene perchè ogni giorno nell'ufficio che coprivo sfilavano davanti a me queste tristi figure di operai feriti nel compimento del più sacrosanto dovere, del lavoro, fatto per mantenere sè e la famiglia. Sono centinaia di migliaia di casi che in questi 22 anni mi sono passati sotto gli occhi e l'impressione continua, l'impressione spontanea che ne ebbi è questa, che assolutamente c'è il dovere sociale di soccorrere il più largamente che sia possibile coloro che si fanno male lavorando, compiendo il primo dovere umano. Ora è precisamente nei primi giorni di malattia, che furono tralasciati dalle nostre leggi, è sul principio che si vedono questi effetti dolorosi della mancanza dell'aiuto sociale. Come sa l'onorevole collega De Angeli la legge dell'assicurazione obbligatoria venne dopo la fondazione della Cassa Nazionale, la quale nelle sue polizze poneva l'esclusione non solo di 5 giorni, ma di due settimane. La stessa Cassa Nazionale, prima che venisse l'obbligo di legge, ridusse a 10 giorni questa carenza, impietosa da questi mali a cui non poteva provvedere. Mi perdoni, onorevole De Angeli, le parole dell'illustre Zanardelli rivolte alla Sicilia contemplano le industrie in genere, e se porgono un esempio, porgono un esempio eloquente che si riferisce a fatti continui di ogni giorno. Ogni giorno succedono, fortunatamente, degli infortuni per lo più non gravi e si domanda se vi potrebbe essere giustizia nel far sì che coloro che si feriscono più leggermente, perchè l'infortunio fu lieve, non abbiano alcun compenso nella disgrazia che hanno avuto per la medesima causa dei loro colleghi colpiti più gravemente,

sempre sul lavoro. È chiara la conseguenza per tutte le industrie italiane. Io voglio parlare della nostra settentrionale; nell'Italia settentrionale, fortunatamente, i salari sono un poco più pingui che non nell'Italia meridionale, e si può fissare una media di due lire e mezzo, e nelle grandi città anche di 3 lire. Ebbene se si verifica il caso di un operaio carico di famiglia, e di famiglia minorene, di famiglia che non può lavorare, il quale abbia 3 lire al giorno e che per effetto dell'emendamento che vorrebbe proporre il senatore De Angeli, sia privato di qualsiasi sussidio o sia privato delle 15 lire che gli anderebbero nel caso che si mantenga il testo del disegno di legge, persista il testo della legge, crede l'onorevole De Angeli che sarà piccola disgrazia per quella famiglia? Io tutti i giorni dovendo constatare questi casi vedo in moltissimi, nella maggioranza, che è necessario il soccorso. Ora qui abbiamo una legge di previdenza sociale: piuttosto che all'elemosina si deve invece ricorrere all'azione della legge. Dice l'onorevole senatore De Angeli: ma abbiamo nell'alta Italia molte Casse di soccorso. Sono lieto di porgere al senatore De Angeli un omaggio personale. È vero che nelle industrie da lui dirette vi è una Cassa di soccorso ed è vero che in molte grandi industrie dall'alta Italia vi sono Casse di soccorso, ma tutti quegli altri industriali e vedo quanti sono e non azzardo una cifra dicendo io che ne ho le statistiche tutti i giorni sotto gli occhi, che saranno per lo meno il 70%, tutti gli altri industriali che hanno operai e non hanno Cassa di soccorso e perciò non possono porgere aiuti alle loro maestranze per i piccoli infortuni? Di tutti questi industriali che, torno a dire, non esagero la cifra valutandoli al 70 o all'80%, di tutti questi industriali, ossia di tutte le loro maestranze, non vuole preoccuparsene l'onorevole senatore De Angeli? Anzi vi sarebbe più stridente ingiustizia, perchè questi poveri operai guardano con invidia i loro colleghi che sono nello stabilimento De Angeli o in altri stabilimenti, i migliori, i più grandi, che sono al coperto di queste piccole disgrazie, mentre essi malgrado che siano tutelati da questa legge di assicurazione degli infortuni, oggi si vedono privi del pane?

Aggiunge il senatore De Angeli. ma c'è una specie di contributo degli operai in questi 5 giorni. L'onorevole senatore De Angeli m'insegna che si è discusso lungamente nello stadio prepa-

ratorio di questa legge che, come disse testè benissimo il mio collega, è stato assai lungo in Italia, si discusse lungamente, ripeto, sopra l'opportunità di far contribuire l'operaio nelle spese dell'assicurazione degli infortuni.

La discussione fu lunga, fu profonda, ma fu chiusa con decisione che fa onore al Parlamento italiano. Si disse: si tratta d'infortuni di lavori, si tratta di rischio professionale, si tratta che nella maggioranza dei casi sono implicate le necessità stesse dell'industria; non si discenda perciò al minimo contributo che può dare l'operaio. Ciò che abbiamo cacciato dalla porta, onorevoli colleghi, non lo facciamo rientrare dalla finestra, facendo che contribuiscano gli operai ora coi primi 5 giorni come si proporrebbe. Ma non basta; il senatore De Angeli cita l'esempio delle legislazioni estere. Francamente non abbiamo qui un grande campo di osservazioni da prendere in considerazione. Egli ha citato la Germania. Certo questa fu la prima; ma in essa la questione è stata risolta da tempo, perchè quella acutissima che fu l'illustre Bismarck, ha organizzato tutta l'azione di previdenza a favore delle classi operaie in un modo veramente straordinario e che desta l'invidia di ogni nazione civile. Bastano poche cifre per dimostrarlo: in Germania, dove si è introdotta l'assicurazione per le malattie che appunto può sopperire alla carenza, si hanno oggi 10 milioni di operai assicurati contro le malattie; 17 milioni  $\frac{1}{2}$  di operai assicurati contro gli infortuni; 12 milioni e 600 mila operai assicurati contro la invalidità e la vecchiaia. E ci sono dati in un ultimo bilancio che si è potuto fare sulle indennità concesse, secondo i quali risulta essersi elargiti a questi tre scopi, agli operai colpiti da malattie, da infortuni o invalidi e vecchi, tre miliardi 143 milioni di marchi.

Sono cifre colossali che mostrano come quella nazione non è solo alla testa del progresso industriale, ma anche alla testa della legislazione sociale.

Dunque tornando all'argomento, in Germania è naturale che ci sia una lunga carenza, ma io credo che gli autori della legislazione germanica si sarebbero ben guardati dal suggerire una carenza anche minima, di 5 o 6 giorni, carpando un tozzo di pane all'operaio colpito da disgrazie sul lavoro, qualora non avessero già trovato, che era provveduto al caso col grande meccanismo da loro organizzato dell'assicurazione su tutta

la linea. In Austria si è copiata la legislazione germanica. Risparmio perciò nuove parole al Senato. Cito l'Inghilterra; essa, tutto il mondo lo sa, si basa finora su sistemi affatto diversi delle nazioni continentali. Non vuole applicare ancora i meccanismi coattivi che noi abbiamo introdotto; dunque è fuori di luogo l'esempio. In Francia si parla di 10 giorni, ma c'insegna l'onorevole De Angeli come l'industria francese sia molto più radicata della nostra, e naturalmente in condizioni migliori. In Francia si può credere verosimilmente che le Casse di soccorso sono generalizzate presso gli industriali grandi e piccoli, ciò che pur troppo mi duole non si possa oggi affermare per il nostro paese. Dunque non calza nè anche l'esempio francese. Non parlo della Spagna perchè, sebbene paese industrialmente secondario, ha mostrato con quel provvedimento di volere entrare in una linea di condotta che è quella suggerita dall'onorevole Zanardelli, la più umana e sociale.

Ma si è parlato incidentalmente dei medici, e convergo con l'onorevole De Angeli che egli non abbia creduto certo, e non vorrà mai insinuare qualche cosa di malevolo a carico del ceto così distinto e benemerito della società, di cui abbiamo un illustre campione qui al banco dei ministri; di un ceto che avendo tante benemeritenze verso la società, non può essere nemmeno lontanamente sospettato di spingere la sua benevolenza verso le classi operaie, al punto di farsi con loro complice di una frode; perchè sarebbe una frode quella di attestare che un individuo sta ammalato più di quello che lo è realmente oppure che è ammalato per malattia che deve durare 7 o 8 giorni mentre non è affetto che da una scalfittura che si risana in 5 giorni. È fuori di caso il dubbio del volere accennare neppure alla buona fede medica, e se non si può intaccare la buona fede medica non vedo, dato il meccanismo dell'assicurazione, come si possa oggi pretendere un indennizzo non competente, perchè tutti sanno che non si può aver diritto all'indennizzo verso una assicurazione senza presentazione di un certificato medico. Ma vi è di più. Le Società di assicurazione che tutelano i loro interessi e la morale, hanno un servizio medico proprio, il quale è incaricato, in caso dubbio, di controllare i casi sospetti. Vede dunque l'onorevole De Angeli che siamo abbastanza sicuri della frode. Del resto la questione si riduce a poco, in quanto che oggi

si tratta di distinguere le malattie come risultano dal certificato medico. Dunque la questione non si basa solo su i primi 5 giorni, nel senso che le malattie durino meno di 5 giorni, che è uno dei tanti casi di inabilità temporanea, la quale come bene disse l'onorevole mio contraddittore, sale a cifre altissime negli infortuni.

E vengo da ultimo alla ingiustizia. Ho fatto molta attenzione all'argomento di ingiustizia citato dal senatore De Angeli, ma confesso che non sono riuscito ad afferrarlo nel senso espresso da lui.

Ma ingiustizia vi sarà sempre fino a che non si venga alla radicale decisione di dire: daremo l'indennizzo agli operai dal giorno in cui si sono fatti male. Perchè fino a quando non si adotti questo principio, la ingiustizia viene dai fatti medesimi. È chiaro che uno che si ferisce e che per questa ferita non può lavorare per 5 giorni, non piglia niente, mentre uno che si ferisce e che per questa ferita è inabilitato al lavoro per 7 od 8 giorni, prenderà 7 od 8 giornate di indennità; e colla vecchia legge il caso era simile, uno che si feriva e si asteneva dal lavoro per 5 giorni, non prendeva niente, e vi era di più, perchè chi era inabile per 6 o 7 giorni prendeva solo un giorno o due di indennità.

Ingiustizia ci sarà sempre e non è dato di toglierla subito per intero. Ma è necessaria molta prudenza nei progressi che si fanno da legge a legge, imitando anche in ciò il brillante esempio della Germania, che annualmente ha variato la sua legge di assicurazione. Moviamo un passo innanzi, ma con prudenza. Un passo innanzi sarà quello promesso dal ministro, se potremo avere a scadenza non lontana la legge di assicurazione obbligatoria contro tutte le malattie, la quale compenserà anche coloro che si feriscono in modo così lieve da impossibilitarli al lavoro solo per 5 giorni.

Concludo, col pregare caldamente l'onorevole preopinante a non voler sciupare questa buona azione che si fa con la legge, persistendo in quel suo emendamento. Io faccio appello al suo cuore di industriale benemerito, e ben noto, affinchè voglia acconciarsi alle ragioni che, alla meglio, mi sono permesso di esporre e voglia consentire che si mantenga nella nuova legge questo passo piccolo, che moviamo avanti sulla via della riparazione sociale, per gli infortuni del lavoro.

**Baccelli**, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare.

**Baccelli**, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io vorrei pregare il Senato di non indugiarsi troppo nella ricerca di una legge perfetta. Forse ci colpirebbe nell'attesa lo squillo finale della tromba di Giosafat.

Queste sono leggi di natura loro imperfettissime, ma che si andranno via, via, perfezionando secondo che l'esperienza dimostrerà di doverlo fare. Ma tutto è qui labile, cominciando dal certificato medico.

Perchè il volere obbligare i medici e chirurghi a dar giudizi anticipati su quanto potrà durare una infermità, sarebbe spesso una cosa molto lontana dal possibile. Bisognerebbe che il certificato fosse fatto poi. E poi, come? Non pensate onorevoli senatori agli strascichi di certe infermità di certi traumatismi? Diciamo un esempio solo; abbiamo l'influenza addosso. È vero che questa non è malattia che si contrae per l'esercizio del lavoro, ma serve ad esempio. Possiamo avere casi di influenza che durino tre soli giorni. Or bene andate ad imporre al convalescente che al quarto giorno vada a lavorare. Si sa perfettamente che questa specie di infermità anche in apparenza lieve tronca i nervi e dà una convalescenza assai più lunga della malattia.

Dei traumatismi, avete qui uomini che sono nelle più alte vette del sapere, ma i traumatismi non sono uguali l'uno all'altro. Vi sono traumatismi in apparenza leggeri che portano effetti a volta non misurabili a tutta prima.

Dunque se vi fate a ben considerare, tutto il complesso della legge è fatiscente, aspirando ad una perfettibilità ch'è naturale, sebbene la perfezione sia chi sa quante miglia lontano.

Se dunque il Senato, come mi auguro, vorrà alla legge venuta dall'altro ramo del Parlamento accordare, colle modificazioni miglioratrici, il suo suffragio, avrà fatto opera degna, opera giusta, opera sapiente. Ma se il Senato credesse che legge siffatta possa uscire anche da questo alto Consesso colla perfezione raggiunta, mi permetterei affermare che sarebbe la rarissima volta nella quale il Senato si troverebbe in errore.

Io dunque prego il Senato a volersi contentare della legge come è venuta dalla Camera e dei miglioramenti che vi ha apportato la Commissione.

Nè sarà lontano il tempo in cui la legge che oggi approverete tornerà nuovamente davanti a voi per essere anche meglio costituita. La preghiera dunque che io faccio al Senato è di voler

troncare gl' indugi, perchè ancora talune questioni sorgeranno e non saranno lievi.

**Presidente.** Insiste il senatore De Angeli nella sua proposta di emendamento?

**De Angeli.** Io non ho certamente l'idea di contrapporre la mia competenza a quella dell'onorevole Pisa, e mi limiterò ad una brevissima risposta. Dalle sue parole parrebbe che io abbia voluto fare una proposta nuova . . . . .

**Pisa.** No, vuol tornare all'antico.

**De Angeli . . .** ma questo non è. Si tratta non di tornare all'antico, ma di conservare una disposizione della legge che presentemente è in vigore, legge che è stata pure discussa ed approvata non è gran tempo dalla Camera e dal Senato. Quindi non mi pare di insistere in cosa che sia fuori del ragionevole.

Io non avrei sostenuto questa tesi, se non fossi convinto che adottando la modificazione proposta, si peggiora la legge, non certamente nel senso che sia peggiorata la condizione di coloro che debbono ricevere l'indennizzo, per i principi che deve salvaguardare la legge stessa. D'altra parte, non comprendo come, col ragionamento fatto dall'onorevole Pisa, si possa credere utile di togliere questa limitazione per quelli che hanno una malattia di 6, 7, 8 giorni, mentre non si propone la stessa misura per coloro che hanno un infortunio che non dura al di là dei 5 giorni. Su tutte le altre questioni non voglio insistere più oltre, poichè le ragioni da me esposte precedentemente rispondono già alle osservazioni fatte dall'onorevole Pisa, ed anche pel desiderio di non tediare il Senato; mi limito solo, per ragione di principio, a ripetere, che non posso ritirare il mio emendamento.

**Pisa, dell'Ufficio centrale.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Pisa, dell'Ufficio centrale.** Due parole soltanto, per non tediare più oltre il Senato. Io credeva di essermi espresso abbastanza chiaramente; ho detto che sarebbe desiderabile che fosse tolta ogni e qualsiasi limitazione, ma ho soggiunto che fra me e l'onorevole De Angeli vi è un divario; egli vuol tornare indietro, mantenere, cioè la legge vecchia; noi dell'Ufficio centrale, d'accordo col Governo, vogliamo muovere un passo avanti, non intendendo che sia l'ultimo, ma un prudente passo avanti allargando questa questione della carenza.

**Presidente.** Il Senato deve ora decidere sull'emendamento proposto dall'onorevole De Angeli, che consiste nell'aggiungere le parole « comin-

ciando dal sesto giorno » ai numeri 3 e 4 dell'articolo 9. L'Ufficio centrale ed il ministro non accettano questo emendamento. Tuttavia lo metto ai voti; coloro che credono di approvarlo abbiano la bontà di alzarsi.

(Non è approvato.)

L'Ufficio centrale, come il Senato ha inteso, propone che il primo paragrafo dell'articolo 9 venga formulato così: « La misura dell'indennità assicurata agli operai nei casi d'infortunio di cui all'articolo 7 dovrà essere la seguente ».

Il ministro ha accettato questo emendamento

Lo pongo ai voti. Chi lo approva si alzi.

(Approvato.)

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 5 del progetto di legge, così emendato. Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 6.

*Ai due capoversi dell'art. 10 della legge sono sostituiti i seguenti:*

Per salario annuo di cui ai numeri 1, 2 e 5 dell'art. 9, s'intende, per gli operai occupati nelle imprese o negli stabilimenti durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio, la remunerazione effettiva che è stata ad essi corrisposta durante questo tempo, sia in danaro, sia in natura, fino al limite massimo di L. 2000. Per gli operai occupati nelle imprese o negli stabilimenti per meno di dodici mesi prima dell'infortunio, *ma per non meno di sei mesi*, il salario annuo si valuta uguale a 300 volte il salario o mercede giornaliera, sino al limite massimo di L. 2000; a meno che il salario sia fissato in ragione d'anno, nel qual caso si prenderà senz'altro per base il salario così fissato fino al detto limite massimo.

Il salario giornaliero risulta dividendo la somma dei guadagni percepiti dall'operaio nel periodo in cui ha prestato servizio durante i dodici mesi antecedenti all'infortunio, per il numero dei giorni effettivi di lavoro nello stesso periodo.

Per giornata effettiva di lavoro s'intende il periodo di lavoro prestato durante l'orario ordinario in uso nella impresa o nello stabilimento, e che, secondo l'orario stesso, corrisponde ad una giornata di lavoro.

Quando per la natura del lavoro o per altre ragioni l'operaio sia occupato nelle imprese o negli stabilimenti per meno di sei mesi, qualunque

sia la forma sotto la quale viene retribuito, il salario giornaliero e il salario annuo saranno determinati colle norme che saranno fissate nel regolamento.

(Approvato.)

#### Art. 7.

*Alla prima parte dell'art. 11 della legge è sostituita la seguente :*

Nel termine di due anni dal giorno dell'infortunio l'operaio e gl'Istituti d'assicurazione avranno facoltà di chiedere la revisione della indennità qualora sia provato erroneo il primo giudizio, o quando nelle condizioni fisiche dell'operaio siano intervenute modificazioni derivanti dall'infortunio.

Avvenendo la morte dell'operaio prima della fine del detto termine di due anni dal giorno dell'infortunio, avranno facoltà di chiedere la revisione dell'indennità gli aventi diritto di cui all'art. 9 *bis* della legge, e gli Istituti d'assicurazione; ma la domanda dovrà essere fatta, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data della morte, e sempre entro l'indicato termine di due anni dal giorno dell'infortunio.

**Dini, relatore.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Dini, relatore.** Faccio osservare che a questo articolo 11 della legge vigente vi sono poi le altre disposizioni che restano invariate rispetto al caso che sorgano controversie sulla determinazione della indennità e si tratti dell'indennità temporanea giudicata ecc.

A proposito di questo articolo, l'Ufficio centrale presenta un ordine del giorno che si trova a pagina 7 della relazione . . . .

**Presidente.** Gli ordini del giorno si voteranno in ultimo.

**Dini, relatore.** Allora sta bene.

**Presidente.** Nessuno facendo osservazioni, pongo ai voti l'articolo 7 testè letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

#### Art. 8

*All'articolo 12 della legge è aggiunto il seguente capoverso :*

In caso di contestazione sul diritto alla indennità, e sulla misura di questa, le transazioni relative non saranno valide senza l'omologazione del tribunale.

(Approvato.)

#### Art. 9

*All'articolo 13 della legge è sostituito il seguente :*

In ogni caso di inabilità permanente assoluta, e in quei casi di inabilità permanente parziale nei quali la riduzione da farsi sul salario annuo per la determinazione dell'indennità sia almeno della metà del salario stesso, l'indennità, liquidata a norma dell'articolo 9, nn. 1 e 2, sarà versata a cura dell'Istituto assicuratore, alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai per gli effetti di cui nelle disposizioni del presente articolo.

Fino alla scadenza del termine di due anni di cui all'articolo 11 e eventualmente del giudizio di revisione, la Cassa Nazionale di previdenza pagherà all'operaio un sussidio mensile pari alla rendita vitalizia corrispondente all'indennità versatele.

Qualora l'operaio muoia prima della scadenza dei due anni dal giorno dell'infortunio ed eventualmente prima della fine del giudizio di revisione, l'indennità inizialmente versata ed eventualmente diminuita o aumentata in seguito al detto giudizio, dedotta la somma già pagata a titolo di sussidio, secondo la disposizione del precedente capoverso, sarà devoluta agli aventi diritto di cui all'articolo 9-*bis*, e in mancanza di essi al fondo speciale di cui all'articolo 26, quando in seguito al giudizio di revisione sia provato che la morte avvenne in conseguenza dell'infortunio. Fuori di questo caso tale indennità sarà devoluta agli eredi testamentari o legittimi secondo le disposizioni del codice civile.

Qualora l'operaio sopravviva al di là dei termini qui indicati, l'indennità inizialmente versata ed eventualmente diminuita o aumentata in seguito a giudizio di revisione, dedotte le somme già pagate come sopra a titolo di sussidi, sarà dalla Cassa Nazionale di previdenza convertita in rendita vitalizia.

In casi eccezionali soltanto, il pretore, nella cui giurisdizione l'operaio è domiciliato, potrà, su domanda di questo, da presentarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine dei due anni, o eventualmente del giudizio di revisione, autorizzare il pagamento in capitale di tutto o parte del residuo d'indennità contemplato nel capoverso precedente.

(Approvato.)

## Art. 10.

All'art. 16 della legge è sostituito il seguente:

Gli operai addetti a lavori, imprese o stabilimenti condotti direttamente dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni o da essi dati in concessione o appalto, devono essere assicurati presso la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, creata con la legge 8 luglio 1883, n. 1473 (serie 3<sup>a</sup>), quando non ricorra l'applicazione dell'art. 17, nn. 2 e 3.

Gli altri operai possono essere assicurati anche presso Società o Compagnie private di assicurazione autorizzate ad operare nel Regno, con le speciali norme e cauzioni che saranno stabilite nel regolamento, salvo sempre quanto è disposto dall'art. 17, nn. 2 e 3, per le Casse e pei Sindacati.

Sono nulli i contratti di assicurazione degli operai, di cui nella prima parte del presente articolo, stipulati con Società o imprese private di assicurazione. La nullità può essere eccepita soltanto dagli imprenditori o industriali; la Società o impresa privata assicuratrice non può ripetere alcuna somma a titolo di risarcimento di danni.

(Approvato)

Stante l'ora tarda, rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortuni degli operai sul lavoro (N. 22 A - seguito);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 1.222.438,21, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative (N. 193);

Approvazione di maggiori assegnazioni per la somma di lire 31.254,22, per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 194);

Provvedimenti per l'istruzione superiore (Numero 180 - urgenza);

Ordinamento della Colonia Eritrea (N. 167).

La seduta è sciolta (ore 18.45).

---

Licenziato per la stampa  
il giorno 28 aprile 1903 alle ore 10.

---

F. De Luigi

*Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.*